

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03.12.2019 CONVOCATA ALLE ORE 11.00

O.D.G.:

- 1. Proseguimento analisi articoli Regolamento Comunale per la concessione degli Agri Marmiferi;**
- 2. varie ed eventuali.**

Sono presenti: la presidente Nives Spattini ed i consiglieri Stefano Dell'Amico, Tiziana Guerra, Montesarchi Giovanni in sostituzione di Daniele Del Nero, Paita Marzia Gemma, Cristiano Bottici e Vannucci Andrea in sostituzione di Gianenrico Spediacci.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Susanna Travasci.

Presenziano alla seduta il vicesindaco Matteo Martinelli e il dirigente dott. Bruschi Giuseppe.

La seduta ha inizio alle ore 11.10.

La presidente Spattini, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed anticipa che la delibera inviata in approvazione, inerente all'aliquota del 5% da applicare al canone di concessione degli agri marmiferi comunali, è stata inoltrata ai partecipanti.

Il consigliere Dell'Amico ribadisce che era già stato chiesto un aumento in regione ma non era stato possibile aumentare tale percentuale, pertanto viene fissato anche per il biennio successivo 2020/2021 al 5%.

La presidente Spattini chiede di introdurre la delibera il giorno successivo, inserendola nella sezione "varie ed eventuali" e introduce la lettura dell'art. 7 come di seguito :

"Disposizioni per la coltivazione dei siti estrattivi, in cui sono presenti i beni appartenenti al patrimonio comune indisponibile ed altri beni.

1) *Come stabilito all'art. 35bis, 35ter e 35quater della L.R. 35/15 e s.m.i., il Comune, al fine di garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa, dispone la coltivazione unitaria del sito estrattivo che appartiene ad aree in disponibilità esistenti (cave) o dalle aree che saranno determinate ai sensi dell'art. 6, comma 1 in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune ed altri beni*

2) *Qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune all'interno dell'area in disponibilità esistente (cava) o dell'area che sarà determinata ai sensi dell'art. 6 comma c1, non sia prevalente, il Comune può disporre l'affidamento diretto al privato per la razionale coltivazione unitaria del sito estrattivo.*

3) *Qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune all'interno dell'area in disponibilità esistente (cava) o dell'area che sarà determinata ai sensi dell'art. 6 comma 1, sia prevalente, il comune dispone la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica del sito medesimo secondo quanto disposto dall'articolo 28 della L.R. 35/15 e s.m.i.*

4) *La costituzione del consorzio è disposta tra il soggetto privato che ha la disponibilità giuridica del bene ed il vincitore della procedura di gara di cui all'articolo 6 del presente regolamento.*

5) *Nei casi di cui al comma 3, qualora il proprietario dei beni non appartenenti al patrimonio indisponibile comunale non intenda esercitare l'attività di coltivazione del sito n'è trasferire a terzi tale facoltà, il comune può disporre il passaggio del sito al patrimonio indisponibile comunale. A tal fine il comune invita il proprietario del bene, assegnando un termine, a manifestare la volontà di esercitare l'attività di coltivazione del sito o a cedere la disponibilità giuridica dello stesso a terzi per la costituzione del consorzio. In caso di inutile decorso del termine, il comune dispone, previo indennizzo, l'acquisizione del sito estrattivo al suo patrimonio indisponibile."*

Il Consigliere Vannucci sostiene che, nel caso in cui cambiasse la legge, il regolamento comunale si dovrebbe adeguare.

Il dott. Bruschi interviene spiegando il termine "coltivazione", accostandolo alla definizione di "cava", che racchiude un duplice concetto, pertanto è necessario trovare un anello di congiunzione tra il concetto di "sito estrattivo", introdotto dall'art. 35, e quello di "cava".

Il consigliere Vannucci ribadisce l'importanza di trovare il termine corretto da inserire nel regolamento comunale, in quanto l'interesse del comune è quello di regolamentare la coltivazione non solo del "sito" ma dell'intero sistema che comprende anche il termine cava.

Il vice Sindaco Martinelli afferma che le norme non lasciano a suo parere spazio interpretativo, la legge regionale è stata scritta in maniera limpida, vedi art. 35bis (norma della legge regionale).

La presidente Spattini inizia la lettura dell'articolo art. 35bis *'Disposizione per la coltivazione dei siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni'*.

Il vice Sindaco Martinelli comunica che esiste una sentenza di primo grado in cui il giudice riconosce anche ai privati la "cava" affinché questi ultimi siano tutelati ma che non è possibile scrivere in maniera completamente diversa il regolamento comunale altrimenti quest'ultimo verrebbe subito impugnato.

La presidente Spattini chiede al consigliere Bottici, in qualità di forza politica, se appoggia tale iter della legge.

Il consigliere Vannucci chiarisce che la legge regionale ha un suo impianto giuridico che riguarda la Toscana e le Apuane, ma probabilmente non tutte le criticità vengono contemplate.

Il presidente del Consiglio comunale Palma interviene riguardo l'argomento, sottolineando che la proposta di legge era stata assegnata alla decima commissione della camera, quella delle attività produttive, all'interno della quale Martina Nardi era l'unica parlamentare del territorio.

Il consigliere Vannucci riferisce che il tema dei beni stimati era stato proposto quando erano finiti gli accordi, ed in quella circostanza, venuti meno gli accordi, il comune era entrato in una condizione di oggettiva contestazione rispetto al regime proprietario, in quanto fino al 31 dicembre 2011, il comune aveva riscosso dai beni stimati la medesima cifra riscossa dalle concessioni. A partire dal 31 dicembre 2011 invece, essendo terminati tali accordi, si era venuto a creare un sistema per cui il Comune non avrebbe più percepito alcuna risorsa dai beni non in concessione pertanto è stato obbligato a rivenderne la proprietà.

Con gli accordi del 2004 per la prima volta il Comune di Carrara ha percepito un canone dalle concessioni e con uno sconto simbolico anche sui beni non in concessione.

La questione è ancora aperta, le cave per alcuni sono un bene pubblico mentre per altri si tratta di un bene privato. Dal punto di vista del Comune il bene è pubblico ma produce degli atti in cui certifica che sono privati, indebolendo così la propria posizione.

Il regolamento degli agri marmiferi potrebbe chiarire la natura del bene.

Tramite il catasto del 1730 non è facile definire i beni che sono stati catalogati "come stimati, come privati ed infine come pubblici", pertanto è necessario che il Comune prenda una posizione senza timore di eventuali ricorsi.

La proprietà privata non può essere cambiata in un bene pubblico da una legge nazionale o regionale nel caso in cui venga dimostrata la proprietà.

Per dimostrare che si tratta di beni pubblici, è necessario presentare delle argomentazioni che verranno inevitabilmente contestate.

Il consigliere Bottici chiede chiarimenti alla presidente Spattini sul percorso portato avanti in Consiglio comunale dal Sindaco e desidera sapere se lei concorda con quanto espresso da quest'ultimo.

Il consigliere Vannucci chiede la presenza del Sindaco durante tali commissioni alla presidente Spattini, evitando quest'ultima di rispondere alla domanda posta dal consigliere Bottici.

Il punto 2 viene approfondito dal Consigliere Vannucci, il quale espone il fatto che non solo esiste un bene privato all'interno della cava, ma che viene associato ad un diritto accessorio, ovvero una primazia nell'aver diritto ad usufruire del bene pubblico. Questo punto di vista crea una serie di incertezze, infatti il consigliere si domanda se il comune, avendo un bene, sia in grado di esercitare il potere decisionale sia con la quota al 51% che al 49%.

Il dott. Bruschi introduce l'art. 2 punto 2) come una possibile risposta tecnica; i regolamenti, le norme regionali ecc., regolano le fattispecie, e qualora il Tribunale considerasse tali beni alla stregua della categoria agro marmifera, sarebbero considerati dall'intero regolamento.

Il consigliere Vannucci riprende la parola sottolineando l'esistenza di un problema: la disposizione dell'affidamento diretto, quando il bene è suddiviso al 49% e al 51%, porta al verificarsi di tre

problematiche: la prima di natura generale, la seconda di affidamento diretto del bene e la terza riguarda la modalità di attuazione. Ancora il consigliere si riferisce all'art.7 punto 3 "qualora l'estensione del bene [...] il comune dispone la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese [...]", ponendosi il problema di come affrontare il caso in cui l'impresa non è presente.

Secondo il consigliere è necessario approfondire il tema introdotto dall'articolo 7, soprattutto sarebbe preferibile indicare un altro termine al posto di "impresa".

Il dott. Bruschi ribatte che è molto improbabile che non compaia il termine "impresa" nel consorzio.

Il consigliere Dell'Amico suggerisce di aggiungere dopo il termine "impresa" il seguente riferimento "come specificato all'interno della legge regionale, dove viene assegnato al Comune il potere di disporre del passaggio del sito patrimoniale indisponibile comunale, e ribadisce che in un comma specifico si evince che è possibile fare un consorzio, secondo la sua interpretazione.

Il consigliere Vannucci si domanda quale sia l'interpretazione assegnata al termine "consorzio", in quanto la sua definizione predispone che vi siano più soggetti.

Il dott. Bruschi sostiene che l'oggetto in questione è la cava, e soltanto un soggetto del consorzio avrà l'autorizzazione.

La presidente Spattini dichiara chiusa la seduta alle ore 12.50.

La segretaria verbalizzante
F.to Susanna Travasci

La presidente
F.to Nives Spattini